1. **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro gli interessi finanziari dell'Unione Europea (artt. 24 e 25) (da ultimo modificati dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 31):**

   - malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-*bis* Cod. Pen.);
   - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-*ter* Cod. Pen.) [modificato dalla L. n. 3/2019];
   - truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 Cod. Pen.);
   - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* Cod. Pen.);
   - frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* Cod. Pen.);
   - concussione (art. 317 Cod. Pen.);
   - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Cod. Pen.) [modificato dalla L. n. 3/2019];
   - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Cod. Pen.);
   - corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* Cod. Pen.);
   - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* Cod. Pen.);
   - istigazione alla corruzione (art. 322 Cod. Pen.);
   - corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 Cod. Pen.);
   - peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* Cod. Pen.);
   - traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* Cod. Pen.);
   - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Cod. Pen.);
   - frode in danno del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898);
   - peculato, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (artt. 314 co. 1 e art. 316 Cod. Pen.);
   - abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 323 Cod. Pen.).

2. **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*):**
   - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* Cod. Pen.);
   - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* Cod. Pen.);
   - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* Cod. Pen.);
   - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* Cod. Pen.);
   - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* Cod. Pen.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* Cod. Pen.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* Cod. Pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* Cod. Pen.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies Cod. Pen.);
- falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* Cod. Pen.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* Cod. Pen.);
- violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

3. **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*):**
   - associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.);
   - tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* Cod. Pen. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
   - associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Cod. Pen.);
   - delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* Cod. Pen. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
   - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* Cod. Pen.);
   - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
   - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 Cod. Pen.);
   - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma, lett. a), n. 5, Cod. Proc. Pen.).

4. **Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*):**
   - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Cod. Pen.);
   - alterazione di monete (art. 454 Cod. Pen.);
   - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 Cod. Pen.);
   - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 Cod. Pen.);
   - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 Cod. Pen.);
   - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 Cod. Pen.);
   - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 Cod. Pen.);
   - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 Cod. Pen.);

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 Cod. Pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. Pen.).

5. **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1):**
   - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 Cod. Pen.);
   - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* Cod. Pen.);
   - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 Cod. Pen.);
   - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Cod. Pen.);
   - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. Pen.);
   - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. Pen.);
   - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* Cod. Pen.);
   - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* Cod. Pen.).

6. **Reati societari (art. 25-*ter*):**
   - false comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. Civ.);
   - false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis Cod. Civ.);
   - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 Cod. Civ.);
   - impedito controllo (art. 2625 Cod. Civ., comma secondo);
   - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. Civ.);
   - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 Cod. Civ.);
   - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. Civ.);
   - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 Cod. Civ.);
   - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis Cod. Civ.);
   - formazione fittizia del capitale (art. 2632 Cod. Civ.);
   - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. Civ.);
   - corruzione tra privati (art. 2635 Cod. Civ.) [modificato dalla L. n. 3/2019];
   - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Cod. Civ.) [modificato dalla L. n. 3/2019];
   - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Cod. Civ.);
   - aggiotaggio (art. 2637 Cod. Civ.);
   - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 Cod. Civ.).

7. **Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalla legislazione complementare (art. 25-*quater*)**:
   - associazioni sovversive (art. 270 Cod. Pen.);
   - associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* Cod. Pen.);
   - assistenza agli associati (art. 270-*ter* Cod. Pen.);
   - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* Cod. Pen.);

- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies Cod. Pen.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinquies*.1 Cod. Pen.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 Cod. Pen.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* Cod. Pen.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 Cod. Pen.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* Cod. Pen.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* Cod. Pen.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* Cod. Pen.)
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 Cod. Pen.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 Cod. Pen.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 Cod. Pen.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 Cod. Pen.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 Cod. Pen.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- tutti i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
- reati previsti dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999.

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quaterI*.1):

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* Cod. Pen.).

9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 Cod. Pen.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* Cod. Pen.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* Cod. Pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* Cod. Pen.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 Cod. Pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies Cod. Pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 Cod. Pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 Cod. Pen.);
- intermediazione Illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* Cod. Pen.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* Cod. Pen.).

10. Reati di abuso di abuso di mercato (art. 25-*sexies*):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

11. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (25-*septies*):

- omicidio colposo (art. 589 Cod. Pen.);
- lesioni personali colpose (art. 590 Cod. Pen.).

12. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (25-*octies*):

- ricettazione (art. 648 Cod. Pen.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* Cod. Pen.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* Cod. Pen.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1. Cod. Pen.).

13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, Legge n. 633/1941);
- reati in materia di software e banche dati (art. 171-*bis*, 1° e 2° comma, L. n. 633/1941);
- reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-*ter*, L. n. 633/1941);
- violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-*septies*, L. n. 633/1941);
- manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, L. n. 633/1941).

14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (25-*decies*):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni. mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 377-*bis* Cod. Pen.).

15. Reati ambientali (25-*undecies*):

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* Cod. Pen.);
- disastro Ambientale (art. 452-*quater* Cod. Pen.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* Cod. Pen.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* Cod. Pen.);
- i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies* Cod. Pen.;
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* Cod. Pen.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* Cod. Pen.);
- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (art. 137 comma 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o

dall'Autorità competente (art. 137 comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137 comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (art. 137 comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257 comma 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-*bis*, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-*bis*, comma 8, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* Cod. Pen.);
- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite

di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279 comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-*bis*, comma 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25-*duodecies*):

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

17. Razzismo e Xenofobia (art. 25-*terdecies*):

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* Cod. Pen.).

18. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*):

- frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

19. Reati tributari (art. 25-*quinquiedecies*):

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

20. Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*):

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* D.P.R. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973).

21. Limitatamente agli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, Legge 9/2013):

- adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 Cod. Pen.);
- commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 Cod. Pen.);
- commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 Cod. Pen.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 Cod. Pen.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 Cod. Pen.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 Cod. Pen.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 Cod. Pen.);

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 Cod. Pen.);
- contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* Cod. Pen.).

22. Reati commessi in modalità transnazionale (Legge 16 marzo 2006 n. 146)[1]:

- associazione a delinquere (art. 416 Cod. Pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Cod. Pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- favoreggiamento personale (art. 378 Cod. Pen.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* Cod. Pen.);
- associazione per delinquere (art. 416 Cod. Pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* Cod. Pen.).

OENERGY S.p.A
Via Sicilia 241 - 00187 Roma
P.Iva 11014291006

[1] In particolare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 maggio 2006, n. 146, ricorre il carattere di transnazionalità quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero il reato sia commesso in un determinato Stato ma una parte significante relativa alla sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato, (iii) ovvero il reato sia commesso in uno Stato e nel reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero il reato sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si noti che l'articolo 5 della Decisione Quadro del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008 ha esteso agli enti la responsabilità amministrativa per i reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, come definiti dall'articolo 2 della stessa Decisione Quadro, a prescindere dalla sussistenza del requisito della transnazionalità. Gli Stati membri devono adeguarsi a queste indicazioni entro l'11 maggio 2010.